



# Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

## ORDINANZA

**N. 22 DEL 18/02/2020**

### OGGETTO:

**DIVIETO DI IMBRATTAMENTO NELLA SETTIMANA DI CARNEVALE (da domenica 23/02/2020 a sabato 29/02/2020)**

## IL SINDACO

**VISTO** che da alcuni anni si è affermato il malcostume di utilizzare, in occasione delle manifestazioni carnevalesche, uova, farina, schiuma da barba e bombolette spray contenenti clorofluorocarburi che emettono sostanze schiumogene e filanti, le quali arrecano fastidio e risultano potenzialmente pericolose in quanto contenenti gas facilmente infiammabili;

**CONSIDERATA** la necessità di evitare che vengano insozzate strade, imbrattati monumenti, vetrine ed esercizi commerciali ed in genere locali pubblici ed aperti al pubblico;

**CONSIDERATA** inoltre l'opportunità di evitare che vengano imbrattati i carri allegorici, le mascherate ed i gruppi folkloristici che partecipano alle manifestazioni carnevalesche;

**RISCONTRATA** pertanto l'opportunità di vietare l'uso nel territorio comunale dei predetti prodotti e delle bombolette spray nelle prossime manifestazioni carnevalesche e precisamente dal 23/02/2020 al 29/02/2020;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** l'art.3, comma 6, della Legge 15/07/2009, n. 94;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 39 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

**DATO ATTO** di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione -Legge 190/2012;

# ORDINA

il divieto, su tutto il territorio Comunale, dell'utilizzo di uova, farina, schiuma da barba e bombolette spray contenenti sostanze filanti, schiumogene e simili, in occasione delle prossime manifestazioni carnevalesche e precisamente da domenica 23/02/2020 a sabato 29/02/2020, in particolare nei confronti dei carri allegorici e delle mascherate, nonché dei monumenti storici e delle vetrine degli esercizi commerciali oltre che, in generale, l'utilizzo delle stesse per insozzare le pubbliche vie.

Chiunque, contravvenendo ai divieti della presente ordinanza, imbratta le pubbliche vie, il suolo pubblico, i monumenti, le vetrine degli esercizi commerciali ed in genere locali pubblici ed aperti al pubblico, nonché i carri allegorici, le mascherate ed i gruppi folkloristici che partecipano alle manifestazioni carnevalesche, verrà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza;

Copia della presente ordinanza viene pubblicizzata a mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e con avvisi da esporsi negli esercizi pubblici, negli esercizi commerciali per l'adeguata pubblicità, affinché gli operatori commerciali svolgano opera di sensibilizzazione in ordine al contenuto della presente disposizione.

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**IL SINDACO**

**Carla Picco**

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005)